

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 LUG. 2001

=====

ADDI, **25 LUG. 2001** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI -

DELIBERAZIONE N° 1066

OGGETTO: _____ Interventi di assistenza tecnica e affiancamento alle strutture del Dipartimento 9 per la gestione dei rendiconti dei progetti di formazione realizzati nell'ambito degli Obiettivi 2, 3, 4 e 5b (annualità 1994 - 1999).



OGGETTO: Interventi di assistenza tecnica e affiancamento alle strutture del Dipartimento 9 per la gestione dei rendiconti dei progetti di formazione realizzati nell'ambito degli Obiettivi 2, 3, 4 e 5b (annualità 1994 - 1999).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea del 16.12.1994 n°3414 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 2 nella Regione Lazio, per il periodo 1994-1996;

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea del 22.12.1997 n°3774 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 2 nella Regione Lazio, per il periodo 1997-1999;


VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea del 14.12.1994 n°3494 con la quale è stato approvato il Programma Operativo per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 3 nella Regione Lazio, per il periodo 1994-1999;

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea del 21.12.1994 n°3152 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 4 nelle regioni italiane non interessate dall'Obiettivo 1, comprendente un "sottoprogramma Lazio", per il periodo 1994-1999;

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea del 23.12.1994 n°3788 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 5b nella Regione Lazio, per il periodo 1994-1999;

CONSIDERATO

- che i principi generali di riforma che devono indirizzare l'attività dei fondi strutturali sono ispirati alla semplicità, alla trasparenza, alla ricerca di efficacia e in modo particolare alla semplificazione dei criteri di programmazione
- che l'obiettivo che si è prefissata la Regione Lazio è quello di porre grande attenzione alla programmazione ed esecuzione delle attività facendo proprio anche il forte richiamo espresso dalla nuova normativa alla semplificazione delle procedure d'impegno e alla correttezza della gestione delle risorse comunitarie da garantire anche attraverso specifici interventi di assistenza tecnica;
- che i Regolamenti Comunitari, in particolare il Regolamento del F.S.E., e le disposizioni regionali in merito prevedono in capo alla Regione precisi compiti di selezione, vigilanza e rendicontazione dei progetti candidati e ammessi al cofinanziamento;
- che la tempestività nell'effettuazione delle istruttorie amministrative prevista durante tutto il processo di valutazione ex ante, di controllo in itinere e di verifica dei rendiconti e nella certificazione delle spese sostenute che fanno capo alle Pubbliche Amministrazioni sono condizione imprescindibile e strategica per un pieno e celere utilizzo delle risorse comunitarie assegnate, e quindi anche per garantire la pienezza degli acconti comunitari erogati sulla base dello stato di avanzamento delle spese sostenute;



- che le decisioni comunitarie individuali inerenti i Programmi Operativi 94-99 regionali stabiliscono per la contabilizzazione delle spese relative alle azioni finanziate la data limite del 31 dicembre 2001;
- che pertanto l'Area 9b del Dipartimento Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro sta provvedendo alla chiusura e definizione dei saldi relativi alle attività autorizzate a valere sui programmi comunitari 94-99 degli obiettivi 3, 4, 2, e 5b;
- che è necessario affiancare alla struttura amministrativa, già intensamente impegnata nella programmazione e gestione del nuovo Programma Operativo 2000-2006 adeguata assistenza tecnica in modo da ultimare rapidamente e puntualmente gli adempimenti di chiusura inerenti le iniziative previste dagli Obiettivi 2,3, 4 e 5b per il periodo 1994-1999 ivi compresa la rendicontazione e certificazione finale degli stessi finalizzata ad effettuare le erogazioni dei saldi entro e non oltre il 30/11/01;

DATO ATTO

- che l'agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. ha assorbito il personale e le attività della FILA.S. S.p.A. ai sensi dell'art. 24, co. 9, della L.R. n°6 del 7.06.99, facendo proprie le competenze tecniche già della FILA.S.;
- che la Regione Lazio detiene la maggioranza assoluta delle azioni della società;
- che la FILA.S. ha già prestato assistenza tecnica alla Regione Lazio per le attività di istruttoria delle domande pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico di cui alla D.G.R.n° 1036 del 20.02.96 per gli Obiettivi 3 e 4;
- che l'agenzia Sviluppo Lazio gestisce il Fondo Speciale per l'attuazione del Piano di Valorizzazione delle Risorse Umane per il Giubileo del 2000, istituito con L.R. n° 11 del 22.05.97, art.51;
- che il Fondo Speciale al 31 Marzo 2001 ha maturato interessi attivi al 30 Giugno 2001 per la complessiva somma di lire. 508.000.000;
- che tali interessi sono di proprietà della Regione Lazio;
- che in omaggio ai principi del buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa risulta utile e opportuno in luogo di procedere a complesse operazioni di restituzione, imputazione contabile e successiva ridestinazione della somma, provvedere ad un'utilizzazione parziale immediata e proficua della somma in questione;

RITENUTO

- che pertanto in considerazione dell'urgenza e della necessità di pervenire alla chiusura dei programmi operativi sopraindicati risponde maggiormente al pubblico interesse fruire della somma immediatamente attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia Sviluppo Lazio avente ad oggetto la prestazione di assistenza tecnica alla Regione Lazio;

CONSIDERATO

- che il presente affidamento si configura giuridicamente come appalto di servizi per l'importo complessivo di lire 384.000.000 IVA inclusa pertanto sotto la soglia prevista dal d.lgs. 17 marzo n.157 così come modificato dal d.lgs. 25 febbraio 2000 che ha recepito la direttiva comunitaria 92/50 in tema di appalto di pubblici servizi;
- che in ogni caso, atteso che peraltro il D.P.R. 18 aprile 1994 n.573 ha esteso i principi ispiratori delle direttive comunitarie anche agli appalti di modico valore, si pone il problema di procedere all'affidamento nel rispetto del quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento salvaguardando contemporaneamente il principio della trasparenza e libertà di concorrenza con la necessità di garantire efficacia e tempestività all'azione amministrativa;

- che pertanto, in omaggio al principio della motivazione dei provvedimenti amministrativi è necessario illustrare compiutamente l'iter logico-giuridico della presente delibera;
- che a prescindere dall'elemento della presenza di fondi residui di proprietà regionale presso l'Agenzia Sviluppo Lazio, occorre sottolineare come il principio in base al quale gli affidamenti vengono attribuiti mediante ricorso a procedure di gara ha comunque carattere generale;
- che pertanto si tratta di verificare se nel caso di specie la deroga a questo principio si configuri legittima e opportuna;
- che al riguardo sembra opportuno esaminare il contesto complessivo delle norme che disciplinano la materia delle procedure di aggiudicazione, integrando e interpretando il contenuto della legislazione italiana anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea nonché della Comunicazione della Commissione in tema di concessioni;

RILEVATO

- che inoltre l'affidamento in questione non ricade sotto la definizione comunitaria di "concessione" così come delineata dalla Comunicazione della Commissione 2000/C121/02 in quanto nel caso di specie è completamente mancante l'aspetto del cosiddetto rischio di gestione correlato alla riscossione di un canone sull'utenza;
- che l'art.6 della direttiva 92/50 esclude l'applicabilità della stessa agli enti che siano essi stessi una pubblica amministrazione;
- che in base alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia la nozione di organismo pubblico rilevante al fine di stabilire se sia possibile o meno derogare al principio della libera concorrenza non si ricava tout court dal regime giuridico al quale l'ente è sottoposto ma dalla natura sostanziale dell'attività svolta;
- che a tale proposito occorre operare una distinzione in ordine alle finalità perseguite dall'ente e cioè occorre verificare se quest'ultimo persegue bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o viceversa bisogni che hanno carattere industriale o commerciale;
- che l'Agenzia Sviluppo è società partecipata in maggioranza dalla Regione Lazio e si occupa istituzionalmente di fornire sostegno economico e finanziario allo sviluppo regionale;
- che l'art.24 della legge regionale istitutiva dell'Agenzia stabilisce che quest'ultima "presta assistenza alla Regione Lazio ed altri soggetti pubblici in materia di sviluppo regionale, con particolare riferimento agli aspetti economici e finanziari";
- che nel caso in cui si presenti il carattere anche economico delle finalità occorre verificare se ricorrono le condizioni per il rispetto dell'art.90 del Trattato il quale dispone che "i fornitori di servizi di interesse generale possono derogare le norme fissate sulla concorrenza a condizioni di proporzionalità"
- che la proporzionalità va definita mettendo in relazione i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti;
- che in tale ipotesi l'affidamento si sostanzia nel potenziamento e rafforzamento dell'attività istituzionale stessa;
- che peraltro rispetta i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria in quanto il servizio rientra nei fini istituzionali dell'ente, rispetta i principi della proporzionalità e territorialità (gli effetti cioè ricadono esclusivamente nell'ambito della Regione) e va indistintamente a beneficio della collettività (cfr. sent. Corte di Giustizia CE 8 aprile 1976, 18 marzo 1997, 15 gennaio 1998)
- che pertanto sussistono i requisiti dell'urgenza di chiudere le operazioni oggetto della convenzione e che l'urgenza non è imputabile all'Amministrazione in quanto non determinata da inerzia della stessa ma dalle obiettive difficoltà originate dal dover contemperare le esigenze e le novità della nuova programmazione con le scadenze dei vecchi programmi operativi;
- che peraltro l'affidamento in questione è legittimo e opportuno;

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

Segue: DELIBERAZIONE n° 1066

del 28 LUG. 2001

VISTA la L. 127/97;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Premesso quanto sopra che qui si intende integralmente riportato

1. Di destinare lire 384.000.000 facenti parte della quota di interessi attivi maturati al 30 giugno 2001 sul Fondo Speciale per l'attuazione del Piano di Valorizzazione delle Risorse Umane per il Giubileo del 2000, istituito con L.R. n° 11 del 22.05.97, art.51 alla stipula di nuova convenzione con l'Agenzia Sviluppo Lazio;
2. di approvare quale parte integrante della presente deliberazione, l'allegato schema di convenzione (all. 1) con l'agenzia Sviluppo Lazio che prevede la spesa di L. 384.000.000 compresa IVA per l'attuazione delle attività di assistenza tecnico-amministrativa inerente gli adempimenti di chiusura dei programmi operativi Ob.2, 3, 4, 5b periodo 1994-1999 ivi compresa la verifica dei rendiconti dei progetti di formazione realizzati nell'ambito degli Obiettivi 2, 3, 4 e 5b;
3. di autorizzare l'Agenzia Sviluppo a prelevare dal Fondo Speciale il compenso previsto con le modalità e nei termini descritti nello schema di convenzione;
4. di approvare l'allegato 2 che altresì è parte integrante della presente deliberazione inerente la dichiarazione di accettazione della convenzione debitamente sottoscritta da parte dell'Agenzia Sviluppo Lazio;
5. di dare mandato al direttore del dipartimento 9 su proposta dell'Area 9b ad effettuare gli adempimenti necessari per l'esecutività della convenzione stessa;
6. di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa .

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97.

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

01 AGO. 2001

ALLEG. alla DELIB. N. 1066
DEL 25 LUG 2001


Allegato 1-

CONVENZIONE

TRA LA REGIONE LAZIO E L'AGENZIA SVILUPPO LAZIO. S.p.A. DI ROMA

PREMESSO

- Che con decisione della Commissione dell'Unione Europea del 16.12.1994 n°3414 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 2 nella Regione Lazio, per il periodo 1994-1996;
- che con decisione della Commissione dell'Unione Europea del 22.12.1997 n°3774 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 2 nella Regione Lazio, per il periodo 1997-1999;
- che con decisione della Commissione dell'Unione Europea del 14.12.1994 n°3494 è stato approvato il Programma Operativo per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 3 nella Regione Lazio, per il periodo 1994-1999;
- che con decisione della Commissione dell'Unione Europea del 21.12.1994 n°3152 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 4 nelle regioni italiane non interessate dall'Obiettivo 1, comprendente un "sottoprogramma Lazio", per il periodo 1994-1999;
- che con decisione della Commissione dell'Unione Europea del 23.12.1994 n°3788 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli interventi del Fondo Sociale Europeo a titolo dell'Obiettivo 5b nella Regione Lazio, per il periodo 1994-1999;
- che i principi generali di riforma che devono indirizzare l'attività dei fondi strutturali sono ispirati alla semplicità, alla trasparenza, alla ricerca di efficacia e in modo particolare alla semplificazione dei criteri di programmazione
- che l'obiettivo che si è prefissata la Regione Lazio è quello di porre grande attenzione alla programmazione ed esecuzione delle attività facendo proprio anche il forte richiamo espresso dalla nuova normativa alla semplificazione delle procedure d'impegno e alla correttezza della gestione delle risorse comunitarie da garantire anche attraverso specifici interventi di assistenza tecnica;
- che i Regolamenti Comunitari, in particolare il Regolamento del F.S.E., e le disposizioni regionali in merito prevedono in capo alla Regione precisi compiti di selezione, vigilanza e rendicontazione dei progetti candidati e ammessi al cofinanziamento;
- che la tempestività nell'effettuazione delle istruttorie amministrative prevista durante tutto il processo di valutazione ex ante, di controllo in itinere e di verifica dei rendiconti e nella certificazione delle spese sostenute che fanno capo alle Pubbliche Amministrazioni sono condizione imprescindibile e strategica per un pieno e celere utilizzo delle risorse comunitarie assegnate, e quindi anche per garantire la pienezza degli acconti comunitari erogati sulla base dello stato di avanzamento delle spese sostenute;
- che le decisioni comunitarie individuali inerenti i Programmi Operativi 94-99 regionali stabiliscono per la contabilizzazione delle spese relative alle azioni finanziate la data limite del 31 dicembre 2001;



- che pertanto l'Area 9b del Dipartimento Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro sta provvedendo alla chiusura e definizione dei saldi relativi alle attività autorizzate a valere sui programmi comunitari 94-99 degli obiettivi 3, 4, 2, e 5b;
- che è necessario affiancare alla struttura amministrativa, già intensamente impegnata nella programmazione e gestione del nuovo Programma Operativo 2000-2006 adeguata assistenza tecnica in modo da ultimare rapidamente e puntualmente gli adempimenti di chiusura inerenti le iniziative previste dagli Obiettivi 2,3, 4 e 5b per il periodo 1994-1999 ivi compresa la rendicontazione e certificazione finale degli stessi finalizzata ad effettuare le erogazioni dei saldi entro e non oltre il 30/11/01;
- che l'agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. ha assorbito il personale e le attività della FI.LA.S. S.p.A. ai sensi dell'art. 24, co. 9, della L.R. n°6 del 7.06.99, facendo proprie le competenze tecniche già della FI.LA.S.;
- che la FI.LA.S. ha già prestato assistenza tecnica alla Regione Lazio per le attività di istruttoria delle domande pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico di cui alla D.G.R.n° 1036 del 20.02.96 per gli Obiettivi 3 e 4;
- che l'agenzia Sviluppo Lazio gestisce il Fondo Speciale per l'attuazione del Piano di Valorizzazione delle Risorse Umane per il Giubileo del 2000, istituito con L.R. n° 11 del 22.05.97, art.51;
- che il Fondo Speciale al 31 Marzo 2001 ha maturato interessi attivi al 30 Giugno 2001 per la complessiva somma di lire. 508.000.000;
- che tali interessi sono di proprietà della Regione Lazio;
- che in omaggio ai principi del buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa risulta utile e opportuno in luogo di procedere a complesse operazioni di restituzione, imputazione contabile e successiva ridestinazione della somma, provvedere ad un'utilizzazione parziale immediata e proficua della somma in questione;
- che pertanto in considerazione dell'urgenza e della necessità di pervenire alla chiusura dei programmi operativi sopraindicati risponde maggiormente al pubblico interesse fruire della somma immediatamente attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia Sviluppo Lazio avente ad oggetto la prestazione di assistenza tecnica alla Regione Lazio;

tanto premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la prestazione di Assistenza Tecnica da parte dell'agenzia Sviluppo Lazio, (di seguito denominata Sviluppo Lazio) nelle seguenti aree:

- a) Completamento degli adempimenti inerenti la chiusura delle iniziative previste dagli Obiettivi 2, 3, 4 e 5b per il periodo 1994-99:

cu



- b) supporto alla fase di verifica delle rendicontazioni pervenute alla Regione Lazio a seguito della realizzazione dei progetti formativi approvati dalla Regione stessa nell'ambito dei programmi operativi sopraindicati.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

Per consentire a Sviluppo Lazio di espletare con la massima efficacia il ruolo di supporto alla struttura regionale ed ai funzionari regionali di ottenere il massimo giovamento da tale supporto, viene costituito un gruppo di lavoro, cui ci si riferirà nel seguito della presente Convenzione, che farà riferimento agli uffici competenti della Regione Lazio.

Al fine di quanto sopra Sviluppo Lazio attiverà un gruppo di addetti, i cui nominativi saranno comunicati alla Regione prima del loro effettivo impiego, composto da n. 7 addetti junior con competenza già maturata nel campo dell'attività descritta nel precedente articolo 2, per un totale di 700 giornate/uomo.

Art. 4 – Decorrenza e termini temporali


L'attività inizierà entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di approvazione della presente Convenzione e sarà completata entro il 31 Dicembre 2001.

Art. 5 – Impegni della Regione Lazio

Al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori la Regione Lazio si impegna a:

- a) Indicare, prima dell'inizio dei lavori, i nomi dei funzionari regionali cui farà riferimento il gruppo di lavoro e quello del responsabile della Regione cui il responsabile di progetto Sviluppo Lazio, il cui nominativo sarà comunicato prima dell'inizio dei lavori, deve riferirsi per la risoluzione di problemi tecnici e per la trasmissione dei rapporti mensili;
- b) Mettere a disposizione del gruppo di lavoro locali idonei allo svolgimento dei lavori con le caratteristiche che saranno concordate prima dell'inizio delle attività;
- c) Consentire l'accesso agli uffici di tutto il personale Sviluppo Lazio componente il gruppo di lavoro, i cui nomi saranno trasmessi alla Regione prima dell'inizio delle attività, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 21,30 e, in casi eccezionali, anche nei giorni festivi;
- d) Autorizzare Sviluppo Lazio ad installare, all'interno dei locali assegnati per lo svolgimento dei lavori, le attrezzature informatiche necessarie indicate nel successivo Articolo 6, ed a disinstallarle alla fine dei lavori; l'alimentazione elettrica deve essere garantita dalla Regione.

Lu
G



Art. 6 - Modalità di esecuzione dei lavori

Sviluppo Lazio opererà nel progetto con un gruppo di lavoro composto dalle figure professionali indicate nell'Articolo 3 per la realizzazione delle azioni descritte nell'articolo 2 e utilizzerà n. 5 Personal Computer di sua proprietà con 3 stampanti oltre ai materiali di cancelleria strettamente necessari per lo svolgimento delle attività delle proprie persone e del personale regionale.

Prima dell'inizio dei lavori Sviluppo Lazio trasmetterà alla Regione l'elenco delle persone che saranno impegnate nel progetto e ne comunicherà tempestivamente le variazioni, in modo da consentire alla Regione i necessari controlli di presenza; di ciascuna persona sarà trasmesso il curriculum vitae e sarà indicata la qualifica professionale nella quale è inserita, il numero di giornate di previsto utilizzo e le date di inizio e fine del suo impegno nel progetto.

Tutto il personale Sviluppo Lazio impegnato nel progetto registrerà la propria presenza negli uffici assegnati dalla Regione firmando quotidianamente un apposito foglio giornaliero delle presenze che sarà custodito dal responsabile regionale del progetto e sul quale dovranno essere registrati gli orari di ingresso e uscita.

Alla fine di ciascuna giornata il responsabile regionale analizzerà il registro, evidenziando le assenze e le eventuali anomalie e firmando la parte approvata, consegnando copia del foglio firmato al responsabile di progetto Sviluppo Lazio.

Alla fine di ogni mese il responsabile di progetto Sviluppo Lazio preparerà un prospetto nel quale, per ciascuna risorsa impegnata, indicherà il numero delle giornate di lavoro effettuate nel mese e il numero di giornate pianificate fino alla fine delle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

Ai fini del calcolo delle giornate, si segnala che l'orario giornaliero di lavoro dei dipendenti Sviluppo Lazio è di 8 ore per 5 giorni a settimana: le giornate effettive del mese saranno calcolate come rapporto tra le ore effettuate nel mese ed il valore 8, arrotondando il risultato all'intero inferiore.

Art. 7 - Condizioni economiche

L'importo della presente Convenzione è di Lire 320.000.000 più IVA per un totale di Lire 384.000.000 ottenuto come segue:

- a) Risorse umane per un importo di Lire 310.000.000 più IVA determinato applicando la tariffa giornaliera di Lire 430.000 più IVA;
- b) Utilizzo di n. 5 Personal Computer dotati di n. 3 stampanti e materiale di cancelleria per un importo forfettario di L.10.000.000 più IVA.

u
4

Art. 8 - Pagamenti

Sviluppo Lazio è autorizzata a prelevare dal Fondo speciale citato in premessa, a seguito di formale autorizzazione della Regione Lazio, l'importo contrattuale con la seguente tempificazione:

- al perfezionamento della stipula della presente Convenzione preleverà un importo pari al 30% dell'importo contrattuale complessivo;
- al raggiungimento delle 350 giornate/uomo (pari a circa il 50% delle 700 previste) un ulteriore importo pari al 50% dell'importo contrattuale complessivo;
- al termine dei lavori, a presentazione e verifica della certificazione di cui all'art.16 della l.r. 6/99 previo il raggiungimento del numero di 700 giornate effettuate (come risulterà da apposito verbale di consegna dei lavori firmato congiuntamente dalla Regione Lazio e da Sviluppo Lazio), preleverà l'importo residuo del 20%.

Art. 9 - Proprietà

Tutto il materiale prodotto per lo svolgimento dell'incarico in questione sarà di esclusiva proprietà della Regione e nulla di esso potrà essere diffuso o utilizzato senza il preventivo benestare della medesima.

Le apparecchiature che Sviluppo Lazio utilizzerà per lo svolgimento dei lavori ed i materiali accessori non utilizzati (carta, toner, cancelleria, ecc.) saranno ritirati a cura di Sviluppo Lazio entro 10 giorni dalla fine dei lavori.

Art. 10 - Obbligatorietà


La presente Convenzione è obbligatoria per Sviluppo Lazio e per la Regione Lazio dalla data di ricezione della notifica dell'atto di approvazione dello schema di Convenzione da parte della Giunta Regionale.

ART.11

Normativa di riferimento

L'ente s'impegna ad osservare nell'esecuzione della presente convenzione presente la normativa vigente anche in tema di trattamento previdenziale e assicurativo del personale utilizzato ivi compresa quella inerente la sicurezza sul lavoro.

L'ente dà atto inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in tema di fondi strutturali e s'impegna ad effettuare la prestazione nel pieno rispetto ed in armonia con la stessa. L'ente dichiara inoltre di conoscere la normativa vigente in tema di rendicontazione del Fondo Sociale Europeo e s'impegna a rispettarla integralmente.



Art.12 Riservatezza


Il prestatore di servizi si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del lavoro oggetto del presente contratto.

Art.13 Disciplina sanzionatoria

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme sulla disciplina civilistica della responsabilità contrattuale e aquiliana.

Art.14 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il foro di Roma.

Handwritten signature and a large number 4.

ALLEGATO N. 1066

25 LUG 2001

Allegato 2-

cu

Dichiarazione di accettazione della convenzione

Dichiaro fin da ora di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni contrattuali espressi nello schema di convenzione. Pertanto la presente dichiarazione deve intendersi come proposta irrevocabile per mesi 6 ai sensi dell'art.1329 codice civile. Resta inteso quindi che il contratto sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti dell'art.1326 cc con l'avvenuta notifica della deliberazione di approvazione dello schema di convenzione da parte della Giunta Regionale.

Data e firma del legale rappresentante

cu

